



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012.

- Seguito alla circolare n. 557/PAS/U/021632/10175(1) del 20 dicembre 2013.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA

e, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	ROMA
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA

Con circolare n. 557/PAS/U/021632/10175(1), del 20 dicembre 2013, è stata fornita l'elencazione dei Paesi verso cui le SS. LL. possono procedere ad autorizzare direttamente le esportazioni di armi, loro parti e componenti e munizioni, così come disciplinato dal Regolamento UE 258 del 2012.

Ciò premesso, in sostituzione del predetto elenco, si fornisce, di seguito, la nuova lista dei Paesi nei confronti dei quali gli Uffici territoriali potranno procedere ad esperire direttamente le procedure di loro competenza, e, al loro esito favorevole, concedere l'autorizzazione all'esportazione di qualsiasi tipologia di arma, sua parte e componente e munizione di competenza di questo Dicastero:

1. Argentina;
2. Australia;
3. Brasile;
4. Brunei;
5. Canada;
6. Corea del Sud;
7. Giappone;
8. Islanda;
9. Liechtenstein;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

10. Monaco (Principato);
11. Norvegia;
12. Nuova Zelanda;
13. Perù;
14. Santa Sede;
15. Stati Uniti d'America.

Per quanto concerne le esportazioni verso gli altri Paesi terzi, si ribadisce quanto già rappresentato con la circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1), del 22 ottobre 2013, nella parte in cui si segnalava che, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione amministrativa – ferme restando le contingenti situazioni rimesse alla prudente valutazione di codeste Autorità – le informazioni fornite da questo Dipartimento riguardanti il medesimo Paese e/o lo stesso destinatario, potranno essere considerate valide ed utilizzate in altri procedimenti per un periodo di sei mesi dalla data delle informazioni medesime.

Infine, per quanto attiene ai termini del procedimento autorizzatorio per le esportazioni, fissati, come già illustrato nella medesima circolare del 22 ottobre 2013, in 60 giorni lavorativi (o 90 giorni lavorativi per eccezionali e motivate circostanze) alla luce del Regolamento UE n. 258/2012, le SS.LL., tenuto conto che la celerità dell'azione amministrativa incide in maniera rilevante nell'attività economica del settore, vorranno provvedere alla definizione dei relativi procedimenti nel più breve tempo possibile. A tal riguardo, al fine di consentire un attento monitoraggio dei tempi del procedimento, su ogni istanza di esportazione - di cui al modulo previsto dal citato Regolamento comunitario - trasmessa a questo Dipartimento per l'acquisizione del preventivo nulla osta, dovrà essere indicata la relativa data di presentazione.

Nel confermare la disponibilità ad ogni necessaria collaborazione, tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: [polam.armi@interno.it](mailto:polam.armi@interno.it).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Marco Valentini